



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 aprile 2014
(OR. en)**

**9138/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0238(NLE)**

PECHE 209

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	14018/12 PECHE 355
n. doc. Comm.:	COM(2012) 505 final
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro <i>- Adozione</i>

Dichiarazione della Commissione

La Commissione mantiene la propria posizione e si oppone pertanto alla modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

La Commissione ritiene inoltre che "l'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)" debba essere utilizzato come la base giuridica adeguata nei casi in cui gli accordi internazionali di pesca sono conclusi con l'approvazione del Parlamento europeo, dato che la base giuridica materiale dell'articolo 43, paragrafo 2 stabilisce il requisito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo in virtù della base giuridica operativa dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a)".